

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
Città metropolitana di Bari



**REGOLAMENTO PER LA
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
INGIUNZIONI FISCALI E DEGLI
ACCERTAMENTI ESECUTIVI AI SENSI
DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1
DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025,
N.199**

(approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 28.4.2026)

SOMMARIO

ARTICOLO 1 - OGGETTO E RIFERIMENTI NORMATIVI -----	3
ARTICOLO 2 - ENTRATE DEFINIBILI -----	3
ARTICOLO 3 - PROCEDURA PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA -----	3
ARTICOLO 4 - EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE -----	4
ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E RATEAZIONE -----	4
ARTICOLO 6 - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA -----	4
ARTICOLO 7 - DEFINIZIONE AGEVOLATA NEL CASO DI RATEIZZAZIONI O DILAZIONI IN ESSERE ----	5
ARTICOLO 8 - DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI IMPORTI INCLUSI IN CASO DI ACCORDI O PIANI DEL CONSUMATORE/RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE E CONCORDATO MINORE.	5
ARTICOLO 9 - EFFICACIA DEL REGOLAMENTO-----	5

Articolo 1 - Oggetto e Riferimenti Normativi

1. Il presente Regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 disciplina i criteri e le modalità per l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni fiscali, di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 - Entrate Definibili

1. I debiti contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 o in avvisi di accertamento esecutivi disciplinati dal comma 792 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 emesse dal 1° gennaio 2000 e divenuti esecutivi alla data del 31 dicembre 2023 possono essere estinti versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione.
2. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata di cui al comma precedente, sono estinte le somme contenute negli atti sopra richiamati relative alle sanzioni, agli interessi, compresi quelli maturati ai sensi dell'art. 1, comma 802, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ed agli oneri di riscossione, inclusi quelli di cui all'art. 1, comma 803, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Nel caso di atti relativi a sanzioni amministrative diverse da quelle collegate al tributo, è dovuta la sanzione e l'estinzione riguarda gli interessi, comunque denominati, compresi quelli dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Sono esclusi della definizione agevolata i debiti relativi a:
 - somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;
 - crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
 - multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata

1. Ai fini della definizione agevolata di cui al precedente articolo 2, il debitore manifesta all'Ente della relativa entrata, la volontà di avvalersi della stessa, rendendo, entro il termine del 30 giugno 2026, apposita dichiarazione, previa acquisizione **facoltativa** del prospetto dei carichi definibili, tramite modulo scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente.
 2. Nella dichiarazione di cui al comma precedente, il debitore indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite.
 3. L'Ente entro il termine del 30 settembre 2026 comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate ed il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
-

4. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dell'ingiunzione fiscale.

Articolo 4 - Effetti della dichiarazione

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3 che individua inequivocabilmente i carichi da portare in definizione agevolata:
 - sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza;
 - sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute oggetto di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
 - non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione sui carichi oggetto di definizione;
 - non possono essere avviate nuove procedure esecutive sui carichi oggetto di definizione;
 - non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo sui carichi oggetto di definizione.

Articolo 5 - Modalità di Pagamento e Rateazione

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 è effettuato in unica soluzione, entro il 30 novembre 2026 ovvero nel numero massimo di 18 (diciotto) rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza della prima rata il 30 novembre 2026 e delle successive alla fine del secondo mese successivo alla scadenza della rata precedente (e quindi allo scadere di ogni bimestre).
2. In deroga al c. 1 del presente articolo, il numero di rate bimestrali massimo può essere elevato fino a 30 (trenta), a scelta del contribuente, qualora il totale degli importi definibili, al netto dei carichi da portare in definizione agevolata, sia pari o superiore a 50.000 €.
3. Tenuto conto dei cc. 1 e 2 del presente articolo ed entro i limiti degli stessi, ogni persona fisica e giuridica può opzionare a propria discrezione il numero di rate da corrispondere per i carichi da portare in definizione agevolata.
4. Nel caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2026 interessi al tasso del 2%.
5. Il pagamento delle somme dovute per la definizione viene effettuato con PagoPA o con bonifico bancario su un c/c dedicato alla definizione agevolata che sarà successivamente individuato dall'ufficio competente.

Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento superiore a 5 giorni dell'unica rata, prevista dall'Art. 5 c. 1 entro il 30 novembre 2026, la definizione agevolata non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo.

1bis. In caso di mancato o di insufficiente versamento entro la data di scadenza di una delle rate del piano della definizione agevolata di cui al presente regolamento, ogni contribuente può assolvere all'obbligo del versamento dell'intero importo della stessa rata entro la data di scadenza della rata successiva ovvero entro i due mesi successivi. La presente casistica può ricorrere una sola volta nel corso del piano rateale e in caso di recidività, la definizione

agevolata non produce più i suoi effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo.

2. Nel caso in cui il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, come determinato ai sensi del presente regolamento, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata deve comunque manifestare la volontà di aderire con le modalità previste dall'art. 3 onde evitare la riproposizione dei carichi non versati da parte dell'ente.
3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'Ente, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento o agli accertamenti esecutivi di cui all'art. 1 del presente regolamento. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

Articolo 8 - Definizione agevolata degli importi inclusi in caso di accordi o piani del consumatore/ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore.

1. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al presente regolamento i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito dell'istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 9 - Efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento acquista efficacia ed entra in vigore con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune.
-

2. Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di entrate comunali.